

A003207



FONDAZIONE INSIEME onlus.

Da il sole 24 ore del 15/6/2015, <<**COPPIE DI FATTO: CONVIVENTI "GARANTITI" DAI GIUDICI**>> di Selene Pascasi, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato.

In attesa di una regolamentazione specifica, la giurisprudenza disciplina l'uso degli istituti già nel Codice Civile.

Scritture private, testamenti e deleghe possono fornire le tutele non previste per legge.

L'Istat parla chiaro: in Italia si registrano circa un milione di famiglie di fatto.

Fenomeno, tuttavia, ancora privo di una regolamentazione per quel che riguarda il rapporto fra i partner, mentre negli ultimi anni diversi interventi legislativi, (quali, la legge 219/2012 sull'equiparazione dei figli legittimi e naturali e la legge 54/2006 sull'affido condiviso esteso a figli di genitori non coniugati) hanno riguardato i diritti e doveri verso i figli, cancellando ogni differenza rispetto ai nati da genitori sposati.

Nel 2001 la legge 154/2001 ha anche esteso ai conviventi l'applicabilità delle misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

E se è recente il sì del Senato al disegno di legge su unioni civili e convivenze di fatto -con cui si formalizzano diritti già riconosciuti dai giudici (subentro nella locazione, assistenza ospedaliera, mantenimento temporaneo dell'ex in difficoltà) e si prevede la possibilità di stilare contratti di convivenza alla coppia, oggi, non resta che ingegnarsi un minimo di tutela giuridica.

I RAPPORTI ECONOMICI.

Diversi, gli strumenti negoziali, cui i conviventi (la cui coabitazione sia anagraficamente attestata) potranno ricorrere per regolare i rapporti patrimoniali e successori.

- Con la donazione, ad esempio, potrebbero trasferirsi al partner beni o diritti, o costituire in suo favore un diritto di godimento.
- Per sottrarre uno o più beni alla piena disponibilità del convivente proprietario e destinarli alle esigenze della convivenza, invece, potrebbe costituirsi un vincolo di destinazione o optare, nel caso in cui si intendesse tutelare gli interessi dei figli nati dall'unione- per l'istituzione di un trust.
- Questioni economiche, poi potranno regolarsi con apposita scrittura privata con cui, tra l'altro:
- Si costituisca un fondo comune per le spese sostenute;
- Si decida sull'assegnazione della casa familiare;
- Si concordi l'assunzione da parte di uno dell'obbligo di mantenimento dell'altro;

- Si opti per l'eventuale comunione sugli acquisti compiuti assieme;
- Si definiscano i rapporti patrimoniali reciproci in caso di cessata convivenza;
- Ancora, potrebbero estendersi al compagno le prestazioni garantite dalla propria polizza sanitaria, o nominarlo beneficiario di un'assicurazione sulla vita.

L'EREDITÀ.

È in ambito ereditario, a ben vedere, che l'assenza di disciplina incide maggiormente, non derivando dalle unioni di fatto alcun diritto successorio.

Ecco che, se tra coniugi redigere testamento è facoltativo, tra conviventi diviene un passo obbligato.

Con testamento, naturalmente, si potrà attribuire al partner solo la quota disponibile, cioè quella porzione di patrimonio che la legge non riserva ai familiari più stretti.

Diversamente, la disposizione sarebbe impugnabile da parte dell'erede legittimo.

Del tutto nulli, invece, sono i patti successori, ossia gli accordi con cui un soggetto si impegna a nominare taluno come suo erede.

Vietato anche il testamento reciproco.

Consentita, però, la redazione di due testamento "a specchio" con cui ogni convivente designi erede l'altro, seppur per la sola fetta di disponibile.

LE MALATTIE.

Ulteriore nodo da sciogliere, quello delle scelte terapeutiche.

Al riguardo la normativa dettata in tema di trapianti d'organi (articolo 3 della legge 91/1999) ha equiparato la posizione del convivente a quella dei coniuge, stabilendo che i medici, in caso di paziente in attesa di trapianto, informino sulle opportunità di cura e sui rischi connessi, il coniuge non separato, il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiorenni, i genitori o il rappresentante legale.

Per quanto riguarda la donazione di organi, invece, assente una dichiarazione di volontà del soggetto, espressa in vita, verrà chiesto ai familiari del defunto (conviventi inclusi) di interpretarne le volontà.

Nell'ipotesi di malattia grave, infine, al convivente -che risulti tale sullo stato di famiglia, o sia stato previamente delegato per iscritto dal partner- spettano gli stessi diritti del coniuge: assistenza, accesso ai dati sensibili sullo stato di salute o sul piano terapeutico.

Utile, anche la predisposizione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, con cui si nomini il compagno, un amministratore di sostegno in caso di futura incapacità.

LE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE.

I Principi Sanciti Dalla Giurisprudenza Di Legittimità.

ASSEGNO. Perdita irreversibile.

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche di fatto rescindendo del tutto il tenore e il modello di vita caratterizzanti la convivenza matrimoniale, comporta la perdita definitiva -e non solo la quiescenza del diritto (come sostenuto da Cassazione 17195/2011)- dell'assegno divorzile, costituendo una scelta esistenziale, libera e consapevole, che esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con il consorte (Cassazione sentenza 6855/2015).

SOLIDARIETÀ. Sostegno economico.

Versare del denaro al partner, durante la convivenza, configura, rispettati principi di proporzionalità e adeguatezza, l'adempimento di un'obbligazione naturale, essendo espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo (Cassazione, 1277/2014).

Di qui, la legittimità della pretesa fatta valere nei confronti dell'ex convivente-anche fruendo del gratuito patrocinio, ove vi siano i presupposti- tesa ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari (Cassazione, 15481/2013).

DANNO PATRIMONIALE. Risarcibilità.

La risarcibilità del danno, patrimoniale e morale, è estesa anche ai conviventi della vittima.

Non ogni convivenza, però, fonda un'azione risarcitoria, consistendo il danno patrimoniale risarcibile nel venir meno degli incrementi, che il convivente poteva attendersi dal protrarsi nel tempo del rapporto

Il diritto al risarcimento, dunque, scatta solo se la convivenza abbia una stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l'altrui azione, sarebbe continuata nel tempo (Cassazione, 19487/2014).

CASA. Niente estromissione.

La convivenza determina, sulla casa ove si svolge, un potere basato su un interesse proprio del convivente che ne è detentore qualificato.

L'estromissione violenta o clandestina commessa dal partner proprietario in danno del non proprietario, legittima, dunque, alla tutela possessoria (Cassazione, 7/2014).

Tutela, che si estende anche al diritto del convivente di succederne nella locazione. Ciò, anche ove, morto il conduttore originario, sia subentrata la figlia che, deceduta, abbia lasciato la casa al convivente (Cassazione, 3548/2013).

CONTO CORRENTE. Contitolarità dei versamenti.

Anche in caso di convivenza, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi, sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità delle somme

versate sul conto, salvo prova contraria fornita dal partner che affermi di esserne unico titolare.

Nella vicenda, la titolarità esclusiva dei soldi versati sul conto, venne desunta da una serie di dati oggettivi inerenti la provenienza di quanto depositato (Cassazione, 26424/2013).

EXTRACOMUNITARI. Permesso di soggiorno.

Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, vista la rilevanza che la famiglia di fatto riveste nel nostro ordinamento, può rilevare anche la convivenza stabile dello straniero che - aspirando a permanere regolarmente nel nostro paese- dimostri di trarre da tale tipo di rapporto mezzi leciti di sostentamento (Tar Liguria, 25/2015).

Per la stessa ragione, potrà valere ad escludere l'espulsione (ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 286/98), non solo il matrimonio, ma anche la convivenza in Italia, con una donna in stato di gravidanza (Cassazione, 3373/2014).